

REP. 60/2022
DEL 7/7/202



TRIBUNALE DI PAVIA
Prima Sezione Civile
UFFICIO FALLIMENTI

Procedura di sovraindebitamento n. 5/2022

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.6.2022 ;
letta la proposta di piano del consumatore depositata in data 11.4.2022

da

debitore ricorrente

con l'ausilio del Professionista dell'OCC
con l'opposizione dei seguenti creditori:

il creditore ha contestato la convenienza del piano rispetto alla vendita del bene in sede esecutiva immobiliare

Sul punto la relazione particolareggiata (v. par. 9) è congruamente motivata.

Al riguardo va precisato che la convenienza del piano del consumatore, trattandosi di procedura di natura concorsuale, va valutata non rispetto all'esecuzione individuale ma rispetto all'alternativa concorsuale della liquidazione del patrimonio, come previsto dall'art. 12 bis, co. 4, L. n. 3/2012.

Partendo da tale termine di comparazione è corretta la valutazione espressa nella relazione particolareggiata.

Con riferimento alla richiesta di precisazione del creditore Fino 2 securitisation il Giudice stabilisce che i pagamenti ricevuti in forza di ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione mobiliare sono inopponibili alla procedura di piano del consumatore a far data dal presente decreto di omologazione.


La questione, oggetto di contrasti giurisprudenziali, è stata in questo senso definitivamente risolta dalla Corte costituzionale

vista la documentazione allegata alla proposta di piano;
letta la relazione del Professionista dell'Organismo di composizione della crisi,

vista la regolarità della comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza per l'omologa ai creditori;

condiviso il giudizio di c.d. meritevolezza, inteso quale sindacato sullo stato soggettivo di buona fede del debitore – consistente nel non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode – espresso dal Professionista dell'OCC;

condiviso, altresì, il giudizio del Professionista circa la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, espresso al paragrafo 9 della relazione particolareggiata;



rilevato che la quota di reddito che il debitore ha riservato per le indispensabili esigenze di vita di una famiglia composta da 3 persone (€ 1.892,17 mensili, le singole spese sono meglio specificate a pagina 8 della relazione particolareggiata) appare perfettamente in linea con i principi consolidatisi intorno all'art. 46, L.F., che può applicarsi anche alla presente procedura per l'analogia di ratio che accomuna le procedure di sovraindebitamento al fallimento;

posto, al riguardo, che il parametro da impiegare nella determinazione della somma che il fallito (i.e. il sovraindebitato) può trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia, secondo la giurisprudenza di legittimità, non va individuato nel tenore di vita adeguato;

rilevato, invece, che, la Corte di Cassazione con la sentenza n. _____ ha spiegato che l'art. 46 legge fall., limitando il diritto del fallito al necessario per il mantenimento suo e della sua famiglia, ne salvaguarda le esigenze insopprimibili, ma non deve necessariamente rispettare il parametro dell'art. 36 cost., che attiene alla diversa sfera del rapporto di lavoro mentre, per contro, il diritto dei creditori a soddisfarsi sul suo patrimonio è sancito dall'art. 2740 c.c., aggiungendo che il regolamento del conflitto nascente dalle contrapposte aspettative è demandato al giudice di merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, al di fuori del caso dei vizi di motivazione (cfr. Cass. 26206/2013);

rilevato, infine, che non ci sono criticità con riferimento alla durata complessiva del piano proposto;

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al numero di ruolo in epigrafe, così provvede:

1. **OMOLOGA** il piano del consumatore proposto dal ricorrente alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati;
2. delega la _____ quale Professionista dell'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dal ricorrente mediante il deposito di relazioni semestrali (denominate "periodiche") sino al completamento dei pagamenti (l'ultima, a consuntivo, anche prima del semestre, espressamente denominata "Relazione finale");
3. dispone che, a cura del Professionista dell'OCC, il presente decreto sia pubblicato su apposita sezione del sito internet del Tribunale di Pavia (*Procedure in materia di sovraindebitamento*) con oscuramento dei nomi di eventuali minori.

Si comunichi al ricorrente e al Professionista dell'OCC.

OMBRA l'OCC di comunicare il presente decreto a tutti i creditori.

Pavia, 28/06/2022

Il Giudice

